

**CONVENZIONAMENTO CONFIDI**  
SEZIONE ORDINARIA DEL FONDO “NUOVO CREDITO” PER LE  
IMPRESE (FNC-ORD)

**PR 2021/2027**

**Asse 1 – Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività**

- Obiettivo specifico I.1** Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione l'introduzione di tecnologie avanzate
- Azione I.3.5** Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci
- Intervento I.3.5.1** Interventi per migliorare l'accesso al credito delle imprese tramite strumenti finanziari

**CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA I CONFIDI E IL  
SOGGETTO GESTORE DEL FONDO**

**TRA**

**Credito Futuro Marche**, con sede legale ad Ancona, via Sandro Totti n.4, codice fiscale 000093169900425, che interviene nel presente contratto quale Soggetto gestore degli Strumenti finanziari e Interventi finanziati con fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) e con Fondi Regionali, nella persona di PARADISI MAURIZIO, in qualità di presidente di UNI.CO. S.C., con sede legale in Ancona, Via Sandro Totti n.4, C.F. 01422550424 ed Iscrizione nel Registro delle Imprese n. 01422550424, mandataria del RTI “Credito Futuro Marche”, in qualità di esecutore per conto del Soggetto Gestore,

**E**

il **Confidi** \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, partita iva \_\_\_\_\_,  
iscritto al n. \_\_\_\_\_ dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 e

smi/dell'elenco di cui all'articolo 112 bis del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 e smi/dell'elenco speciale dell'articolo 155 comma 4, rappresentato da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la

carica in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di (statuto sociale/delibera del CdA del \_\_\_\_\_ - )

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

### PREMESSO CHE

la Regione Marche ha istituito lo strumento finanziario denominato SEZIONE ORDINARIA DEL FONDO "NUOVO CREDITO" PER LE IMPRESE (FNC-ORD) A VALERE SULL'AZIONE 1.3.5 DEL PR FESR 2021-2027 MARCHE, previsto dall'Asse 1 "Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività del PR 2021-2027, il quale sostiene il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, contribuendo in tal modo anche a rafforzare il ruolo dei Confidi nell'azione di affiancamento delle PMI nel dialogo con il sistema bancario, con l'obiettivo di migliorare l'accesso al credito da parte delle imprese;

- lo strumento è rivolto ad operazioni finanziarie a favore delle micro, piccole e medie imprese ed opera attraverso il rilascio di riassicurazione delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi), combinati con sovvenzioni in forma di contributo interessi e sovvenzioni conto oneri dei confidi;
- a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la gestione del predetto strumento finanziario è stata affidata dalla Regione Marche al RTI "Credito Futuro Marche", individuato quale "Soggetto Gestore" dello strumento finanziario;
- in risposta alla Richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it), il Confidi ha presentato richiesta di convenzionamento;
- ad esito della verifica del Soggetto Gestore la documentazione fornita è risultata completa e valutata positivamente;
- il Regolamento per lo strumento finanziario della SEZIONE ORDINARIA DEL FONDO "NUOVO CREDITO" PER LE IMPRESE (FNC-ORD) A VALERE SULL'AZIONE 1.3.5 DEL PR FESR 2021-2027 MARCHE ( di seguito solo "Regolamento") contiene le modalità, condizioni e termini per l'accesso allo strumento finanziario;

**Tanto premesso si conviene si stipula quanto segue**

**Articolo 1  
(Assunzione delle premesse)**

1. Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Articolo 2 (Ambito di applicazione)**

1. La presente Convenzione disciplina la concessione delle riassicurazioni e delle sovvenzioni in forma di contributo interessi e sovvenzioni conto oneri dei confidi, sulle operazioni finanziarie garantite dai Confidi alle MPMI aventi una sede operativa nelle Marche (in seguito “Destinatari Finali”) ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento.
2. Il Confidi richiedente l’intervento dello strumento, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previste dal Regolamento pubblicato sul sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it) oltre al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.
3. Il Confidi dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per l’ammissione delle operazioni, nonché di aver preso visione e di accettare l’elenco dei Settori di attività ammissibili dettagliati nel suddetto Regolamento.

**Articolo 3  
(Modalità operative)**

1. Le richieste di ammissione allo strumento dovranno pervenire al Soggetto gestore secondo termini, modalità e procedure previsti dal Regolamento all’articolo 10, previa esplicita autorizzazione alla richiesta da parte della PMI.
2. Le richieste di ammissibilità allo strumento dovranno essere inviate al Soggetto gestore esclusivamente mediante il Portale Credito Futuro Marche ed utilizzando la Piattaforma [app.creditofuturomarche.it](http://app.creditofuturomarche.it).

**Articolo 4  
(Attività ed obblighi al Soggetto gestore)**

Il Soggetto Gestore:

- a) fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia ai Confidi che ai Destinatari Finali in tutte le fasi dell’iter della domanda;
- b) procede alla presa in carico e all’ istruttoria delle domande avanzate dai Confidi, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento;
- c) provvede alle comunicazioni nei confronti dei Confidi e dei Destinatari Finali ed espleta tutte le attività previste dal Regolamento;
- d) liquida ai Confidi l’importo riassicurato e gli importi relativi alle sovvenzioni in forma di

contributo interessi e sovvenzioni conto oneri dei confidi, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento.

## **Articolo 5 (Attività ed obblighi del Confidi)**

1. Il Confidi richiedente l'intervento dell'agevolazione, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previsti dal Regolamento, ed in particolar modo al rispetto degli obblighi specificati nei successivi punti.
2. Il Confidi è tenuto ad utilizzare il modello di cui all'Allegato denominato "File di calcolo ESL", ai fini del calcolo del contributo, modificando i dati riportati in rosso a titolo di esempio;
3. Il Confidi è tenuto a svolgere le procedure necessarie alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA), sia in fase di prima assegnazione alle imprese del contributo, sia relativamente alle eventuali variazioni, ad esempio a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento, comunicando al destinatario finale il COR, l'eventuale COVAR, l'importo dell'aiuto concesso e il regime utilizzato, oltre all'indicazione del relativo titolo della misura agevolativa della Regione Marche;
4. Il Confidi:
  - a. si obbliga a trasmettere al Soggetto gestore le richieste di ammissione allo strumento, rispettando i termini e le modalità previsti dal Regolamento; il Confidi può visualizzare mediante la piattaforma il numero di posizione assegnato alla richiesta: infatti, la piattaforma affida automaticamente un numero di protocollo progressivo alle domande correttamente inviate, compilate secondo l'ordine di inserimento determinato dal flusso caricato dal Confidi stesso;
  - b. accerta che i Destinatari Finali siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l'accesso ai benefici, in particolare, acquisisce le dichiarazioni del Destinatario e documentazione attestante quanto dichiarato in fase di ammissione.
  - c. si obbliga a fornire, nei termini previsti nel Regolamento, le informazioni e la documentazione che il Soggetto gestore dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria, nonché ad informarlo tempestivamente nel caso di eventuali modifiche nelle condizioni della garanzia prestata;
  - d. si obbliga ad informare tempestivamente il Soggetto gestore al verificarsi delle variazioni previste dal Regolamento;
  - e. si obbliga ad esperire, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali ovvero stragiudiziali per il recupero del credito.

## **Articolo 6 (Inadempimento del Confidi, inefficacia della riassicurazione)**

In caso di mancato rispetto, da parte del Confidi, del Regolamento ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previsti per l'efficacia della riassicurazione, il Soggetto gestore procederà a renderla inefficace ed a comunicarne la decadenza al Confidi ed al Destinatario Finale.

Inoltre il Soggetto gestore procederà a rendere inefficace la riassicurazione, qualora la stessa, sia stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti presentate al Soggetto Gestore dal Confidi, che risultino essere qualitativamente e/o quantitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento dello strumento, che il Confidi avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

### **Articolo 7 (Oneri)**

Non è prevista alcuna commissione per l'accesso al Fondo da parte del Confidi.

### **Articolo 8 (Controlli)**

Relativamente alle operazioni ammesse e per l'intera durata della garanzia, il Soggetto gestore, la Regione Marche e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare verifiche, controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco che riterranno opportuni, sia presso i Confidi sia presso i Destinatari Finali, specificamente finalizzati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal Regolamento.

### **Articolo 9 (Durata)**

1. La Convenzione è valida per tutta la durata di gestione del Fondo di Riassicurazione da parte di RTI "Credito Futuro Marche", salvo disdetta nel corso di detta durata, da farsi a mezzo Pec di una delle parti.
2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell'attività da parte del Confidi.
3. In caso di scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

### **Articolo 10 (Riferimenti per invio delle comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:  
Per il Confidi: Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ ; p.e.c. \_\_\_\_\_

Per il Soggetto Gestore: RTI "Credito Futuro Marche" via Sandro Totti n.4, 60131 Ancona –  
(PEC): [creditofuturomarche@legalmail.it](mailto:creditofuturomarche@legalmail.it)

### **Articolo 11 (Rapporti fra autonomi Titolari di trattamento dati)**

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o

condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra di esse sulla base della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della Convenzione, e che l'uso dei dati personali sia conforme allo scopo del trattamento e la sicurezza dei dati trattati avvenga con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

### **Articolo 12 (Firma digitale)**

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

<p>RTI "Credito Futuro Marche" quale Soggetto Gestore dello strumento finanziario FONDO NUOVO CREDITO- Sezione Riassicurazione FIRMATO DIGITALMENTE</p> <p><b>MAURIZIO PARADISI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p>	<p>Il Confidi FIRMATO DIGITALMENTE</p> <p>.....</p>
--	---

Il Confidi, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss C.C., tutti gli articoli del presente contratto.

Il Confidi  
FIRMATO DIGITALMENTE

.....